



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

POTENZA

REGOLAMENTO ELETTORALE

(articolo 28 co. 3 lett. i) dello Statuto Provinciale)

Approvato nella seduta di Giunta del 20 dicembre 2022.



Presidente Sig. Fausto De Mare

CONFCOMMERCIO - Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ELEZIONE
DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

Preambolo: principi ispiratori

In attuazione del fondamentale principio Statutario di democrazia interna, nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità e partecipazione attiva degli associati alla vita dell'Associazione, è approvato il seguente regolamento.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina le procedure elettive:
 - a) del Presidente Provinciale;
 - b) del Vice Presidente;
 - c) del Consiglio Direttivo;
 - d) del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) del Collegio dei Probiviri.
2. Esso si applica espressamente alle elezioni fissate per il 04 Febbraio 2023.

Art. 2

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da tre soci non candidati, individuati e nominati dalla Giunta, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
2. Essa svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature;

- b) riceve le candidature;
 - c) accerta, inappellabilmente, la sussistenza dei requisiti di ciascun candidato per l'accesso alle cariche sociali, nello specifico verifica che il candidato non si trovi nella condizione di chi abbia violato le norme dello Statuto e che sia in regola con il pagamento dei contributi sociali;
 - d) accerta l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - e) verifica che i candidati rientrino nelle figure espressamente indicate nell'art. 5 del presente regolamento;
 - f) verifica che, unitamente alla candidatura, il candidato Presidente presenti una lista di 28 nominativi ed un documento programmatico con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - g) predispone gli elenchi dei candidati;
 - h) timbra e firma le schede elettorali.
3. Nell'ambito delle suddette operazioni, la Commissione si avvale anche delle autocertificazioni fornite dai candidati.
 4. Qualora la Commissione elettorale riscontri vizi o carenze "formali" nella lista dei candidati darà tempestiva comunicazione (via fax o e-mail) al candidato Presidente delle irregolarità riscontrate, affinché questi provveda a sanarle.
 5. I vizi di natura sostanziale (es. irregolarità contributiva) comportano, invece, l'automatica caducazione della lista.
 6. Le decisioni della Commissione elettorale sono inappellabili.
 7. La Commissione si avvale degli uffici della Associazione.

ART. 3

Candidatura

1. La presentazione della candidatura alla Presidenza deve avvenire almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante invio a mezzo raccomandata a.r. o e-mail certificata inviata da posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata dell'Associazione (segreteriaconfcommercio@pec.it); unitamente alla candidatura deve essere trasmesso all'Associazione un documento programmatico ed una lista di 28 (ventotto) nominativi, compilata in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi, nonché del territorio.

2. I 28 (ventotto) nominativi comprendono le figure del Presidente, Vice Presidente e membri del Consiglio. La carica di Presidente e Vice Presidente devono essere espressamente indicate.
3. Nella lista contenente i 28 nominativi deve, altresì, essere specificamente indicato, accanto al nome e al cognome del candidato, la ragione sociale, il luogo in cui ha sede l'impresa, il settore e la categoria merceologica di appartenenza.
4. Almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea devono essere presentate le candidature dei cinque membri del Collegio dei Revisori dei Conti (che sarà costituito da tre effettivi e due supplenti) e la candidatura dei cinque membri del Collegio dei Probiviri (che sarà costituito da tre effettivi e due supplenti).
5. Per la candidatura ai collegi occorre che i candidati, anche non soci, non versino in una delle incompatibilità previste dall'art. 29, comma 3 e art. 30, comma 3, dello Statuto provinciale e, quindi, che non rivestano alcuna carica all'interno della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Potenza e che non abbiano violato le norme statutarie.
6. La verifica sulla sussistenza dei requisiti e l'assenza delle incompatibilità dei candidati ai Collegi spetta alla Commissione elettorale.
7. La candidatura a Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio Direttivo consiste in una dichiarazione con la quale ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere candidato e/o accettare di essere candidato in una specifica lista, attesta il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di incompatibilità, sì come individuate all'art. 4 del presente regolamento ed in conformità con quanto disposto dall'art. 17 dello Statuto Provinciale vigente.
8. I candidati componenti la lista devono, inoltre, espressamente dichiarare la propria accettazione a ricoprire, se eletti, le cariche sociali.
9. I candidati a componenti dei Collegi, che possono essere anche non soci, devono anch'essi compilare il modulo di candidatura e accettazione della carica, attestando l'assenza delle cause di incompatibilità per essi previste.
10. Il documento programmatico individua gli obiettivi e le linee strategiche relative allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, che il candidato alla presidenza intende perseguire nel corso del suo mandato.
11. Ciascuna lista sarà individuata con il nominativo del candidato Presidente che l'ha proposta. Per i collegi verranno indicati tutti i componenti.
12. Le candidature per le cariche sociali dovranno pervenire esclusivamente sui moduli predisposti dall'Associazione compilati in ogni sezione, entro e non oltre il termine stabilito nell'Avviso di Convocazione.
13. I candidati possono presentare, all'atto della candidatura, la copia del documento attestante il pagamento dei contributi associativi (F24 e/o ricevuta di pagamento).

14. Per la presentazione delle candidature farà fede la data di ricezione delle stesse dall'Associazione (a mezzo p.e.c. o raccomandata a. r.),
15. Il mancato rispetto dei termini di presentazione (ricezione) delle candidature costituisce motivo di non ammissibilità delle candidature stesse.

ART. 4

Incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta sono incompatibili con incarichi di carattere politico e con funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali, e con mandati parlamentari o incarichi politici.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta alle Organizzazioni componenti il Sistema associativo.
3. La carica di *probiviro* e di *revisore dei conti* è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 5

Legittimati a ricoprire cariche sociali

1. Possono ricoprire cariche sociali, purché iscritti all'associazione in data antecedente al 31/12/22:
 - a) l'associato titolare di un'impresa individuale nei settori rappresentati;
 - b) il collaboratore familiare, iscritto alla gestione inps lavoratori autonomi munito di delega;
 - c) il socio iscritto a Confcommercio o altro socio munito di delega nelle Società di persona;
 - d) il socio iscritto a Confcommercio o il legale rappresentante della società di capitali (o l'amministratore o il consigliere di amministrazione o il dirigente di azienda munito, di "procura speciale" da parte della società).

2. La delega compilata di “proprio pugno” dal delegante deve essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e firmata dal delegante e deve essere conferita espressamente come delega “a ricoprire cariche sociali”.
3. Per il collaboratore familiare la delega deve essere corredata da copia della documentazione attestante l’iscrizione alla gestione Inps lavoratori autonomi. E’ ritenuta valida anche l’autocertificazione.
4. Non può assumere cariche chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi associativi. Tutti i candidati a ricoprire cariche sociali devono essere, all’atto di presentazione della lista, in regola con il pagamento dei contributi associativi.
5. Il socio “*contrin*” è da considerarsi in regola con il versamento di tutti i contributi associativi, se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dalla Confcommercio Nazionale; il socio “diretto” per essere considerato in regola deve, invece, versare anche la quota associativa per l’anno in corso.

Art. 6

Elenchi dei candidati

1. La Commissione elettorale, ricevute e validate inappellabilmente le liste, procede alla compilazione degli elenchi dei candidati.
2. Ogni elenco dei candidati a Presidente, Vice Presidente e Consigliere indica:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sede legale dell’impresa;
 - c) Settore e categoria merceologica di appartenenza;
 - d) Carica del candidato.
3. Gli elenchi dei candidati saranno depositati e resi disponibili presso la sede, nonché affissi nei locali dell’Assemblea, per tutta la durata del suo svolgimento.

Art. 7

Assemblea: modalità di convocazione.

1. L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata dal Presidente nei modi previsti dall’art. 23 dello Statuto Provinciale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, del mese, dell'anno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve, inoltre, contenere le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione. Esso, inoltre, deve riportare le modalità e le procedure con cui dovranno svolgersi le operazioni di voto (art. 22, comma 3, dello Statuto provinciale), così come individuate da apposita delibera.
3. L'avviso deve espressamente indicare l'orario in cui la Commissione elettorale svolgerà le opportune operazioni di controllo.
4. Nell'avviso va indicato che le procedure elettive sono disciplinate da un regolamento elettorale, depositato e consultabile in apposita sezione del sito internet dell'associazione stessa.

ART. 8

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è composta dai soci effettivi o loro delegati in regola con i contributi associativi.
2. E' rappresentante di un socio effettivo altro socio portatore di delega, che deve essere sottoscritta dal socio delegante, a pena di nullità, e deve essere autenticata dal Presidente dell'Associazione o da un componente della Commissione elettorale. La delega compilata di "proprio pugno" dal delegante deve essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datata e firmata dal delegante.
3. Il socio che rappresenta per delega altro socio in Assemblea deve essere legittimato all'esercizio del diritto di voto.
4. Ciascun componente dell'Assemblea può essere portatore di due deleghe, la cui regolarità va verificata a cura della Commissione elettorale.
5. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto può essere prevista la presenza, in sede assembleare, di personale esterno con funzioni di vigilanza.

ART. 9

Assemblea: legittimati all'esercizio del diritto di voto

1. I soci effettivi, o loro delegati, per esercitare a pieno titolo il diritto di voto, devono essere:
 - a) l'associato titolare di un'impresa individuale rientrante nei settori rappresentati;

- b) il collaboratore familiare iscritto alla gestione inps lavoratori autonomi, munito di delega;
 - c) il socio iscritto a Confcommercio o altro socio munito di delega nelle Società di persona;
 - d) il socio iscritto a Confcommercio o il legale rappresentante della società di capitali (o l'amministratore o il consigliere di amministrazione o il dirigente di azienda munito di "procura speciale" da parte della rispettiva società).
2. Per il collaboratore familiare la delega deve essere corredata da copia della documentazione attestante l'iscrizione alla gestione Inps lavoratori autonomi. E' ritenuta valida anche l'autocertificazione.
 3. La delega dovrà essere conferita per rappresentare l'impresa nelle assemblee ed esercitare il diritto di voto.
 4. Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto in assemblea i soci effettivi che risultino iscritti alla Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Potenza in data antecedente al **31 dicembre 2022**, in virtù di quanto previsto dal comma 6, dell'art. 6, dello Statuto Provinciale vigente.

ART. 10

Criteria per l'esercizio del voto

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 6 dello Statuto Provinciale gli Organi vengono eletti a scrutinio segreto.
2. Ha diritto ad esercitare il voto ciascun socio effettivo in regola con i contributi associativi o che, comunque, regolarizzi la sua posizione contributiva prima che si proceda alla votazione.
3. Al fine di facilitare le operazioni di verifica dei soci legittimati all'esercizio del diritto di voto, il socio deve presentarsi in Assemblea munito di un valido documento di riconoscimento.

ART. 11

Assemblea: quorum costitutivo e quorum deliberativo

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti un numero di componenti che rappresentano la metà più uno dei soci (maggioranza assoluta). Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei presenti (maggioranza relativa).

ART. 12

Assemblea: Presidente e scrutatori

1. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente assembleare, il Segretario e tre scrutatori.
2. Il Segretario potrà farsi assistere e registrare la seduta assembleare.

Art. 13

Schede elettorali

1. Le schede elettorali valgono un (1) voto.
2. Esse sono così ripartite:
 - a) scheda elettorale per l'elezione del Presidente, Vice Presidente e del Consiglio Direttivo;
 - b) scheda elettorale per l'elezione del Collegio dei Probiviri;
 - c) scheda elettorale per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Le schede per le votazioni devono essere timbrate e firmate da uno dei componenti della Commissione elettorale.
4. A ciascun socio presente in assemblea, ed avente diritto al voto, sono consegnate le schede elettorali relative agli Organi da eleggere; al socio portatore di "delega al voto" di altro socio sarà consegnata una scheda aggiuntiva per esprimere il voto del delegante, per ogni Organo da eleggere.
5. La preferenza nella scheda relativa all'elezione del Presidente, Vice Presidente e Consiglio Direttivo dovrà essere espressa contrassegnando il nome e cognome del candidato Presidente, che ha proposto la lista. La preferenza si estende a tutti i candidati della lista.
6. Le schede elettorali relative ai collegi riporteranno tutti i nominativi dei candidati.
7. La preferenza nella scheda relativa all'elezione dei Collegi dovrà essere espressa contrassegnando i singoli candidati con un massimo di 2 preferenze.
8. Le schede votate, chiuse, devono essere inserite all'interno delle urne alla presenza del Presidente Assembleare o suo delegato.

Art. 14

Operazioni di scrutinio

1. Concluse le operazioni di voto, il Presidente assembleare, o suo delegato, avvierà lo scrutinio delle schede elettorali.
2. Lo scrutinio avverrà prima per la carica di Presidente, Vice Presidente e Consiglio Direttivo (voto di lista) e, successivamente, per le cariche di componente del Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Sono considerate nulle, e pertanto non valide ai fini del computo dei voti, le schede :
 - a) che contengono frasi, nomi o segni che possano far individuare il votante o che siano in dispregio di alcuno;
 - b) che rechino il contrassegno su entrambi i capolista Presidenti;
 - c) che riportino più preferenze di quelle richieste (nel caso di elezione a componente dei collegi);
 - d) che rientrano in una delle ipotesi previste nell'apposita delibera relativa alle procedure di voto.

Art. 15

Proclamazione

1. Risultano eletti alla carica di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri dell'Associazione i candidati appartenenti alla lista che abbia raggiunto la maggioranza dei voti espressi.
2. Qualora entro il termine per la presentazione delle candidature sia stata una sola lista, in sede di Assemblea si procederà direttamente alla proclamazione degli eletti di tale lista.
3. Sono eletti alla carica di Probiviri e di Revisori dei Conti coloro che abbiano raggiunto la maggioranza dei voti espressi in sede assembleare; sindaci effettivi saranno i primi tre candidati suffragati e sindaci supplenti coloro che seguono nella graduatoria dei suffragati; stesso criterio è valevole per i *probiviri*.
4. I risultati delle votazioni, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuna lista e dai candidati dei due Collegi sono resi noti all'Assemblea dal Presidente assembleare, che contestualmente procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto Provinciale vigente, di cui il regolamento ne costituisce attuazione.

Potenza, li 20 dicembre 2022.